

Avviso importante

Nuove norme in materia di rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", a partire dal **1° gennaio 2012**, le certificazioni rilasciate sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Gli uffici della Pubblica Amministrazione **possono** accettare solo le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio).

Esistono certificati rilasciati dall'Anagrafe (stato di famiglia, di residenza, di cittadinanza, di stato libero, di stato vedovile, di godimento dei diritti politici, di esistenza in vita) o dallo Stato civile (di nascita, di matrimonio, di morte). L'Anagrafe del Comune può rilasciare anche certificati contestuali, in cui sono riunite tutte le certificazioni, di qualsiasi natura, in ordine a "fatti, stati o qualità personali" riguardanti la stessa persona.

Tutti i certificati sono **rilasciati in bollo**.

L'esenzione è prevista solo per alcuni usi specifici.

Al posto dei certificati l'interessato può presentare **un'autocertificazione**, cioè una propria dichiarazione sottoscritta fatta direttamente presso chi la richiede. Le Pubbliche Amministrazioni (ad eccezione dei Tribunali) sono obbligate ad accettare l'autocertificazione, mentre i privati non hanno nessun obbligo. Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere certificati contenenti dati o qualità (luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza) che si possono trovare nella carta d'identità o nel passaporto dell'intestatario.

